

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 17/2020**  
**del 7 febbraio 2020**  
**che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2023/295]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell'Unione per le comunicazioni di cui all'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione, del 28 maggio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione, del 29 marzo 2019, che modifica la decisione di esecuzione 2014/908/UE per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi e territori i cui requisiti di vigilanza e di regolamentazione sono considerati equivalenti ai fini del trattamento delle esposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 14at (Decisione di esecuzione 2014/908/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:  
" — **32019 D 0536**: Decisione di esecuzione (UE) 2019/536 della Commissione del 29 marzo 2019 (GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3)";
2. al punto 14j (Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione) è aggiunto quanto segue:  
", modificato da:  
— **32019 R 0912**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/912 della Commissione del 28 maggio 2019 (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3)";
3. al punto 14m (regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:  
" — **32019 R 0439**: Regolamento di esecuzione (UE) 2019/439 della Commissione del 15 febbraio 2019 (GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1)".

<sup>(1)</sup> GU L 90 del 29.3.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 146 del 5.6.2019, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 92 dell'1.4.2019, pag. 3.

